SENTENZA DELLA CORTE
2 febbraio 1988 *

Nel procedimento 162/86,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division, d'Inghilterra e Galles, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

Livestock Sales Transport Ltd. e **P. M. Johnson Esq.,**

e

Intervention Board for Agricultural Produce,

domanda vertente sulla validità del regolamento n. 3451/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985 (GU L 328, pag. 23) e del regolamento n. 9/86 della Commissione, del 3 gennaio 1986 (GU L 2, pag. 14), che modificano il regolamento n. 1633/84 della Commissione, il quale stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini,

LA CORTE,

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, f. f. di presidente, O. Due e G. C. Rodríguez Iglesias, presidenti di Sezione, T. Koopmans, K. Bahlmann, R. Joliet e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: D. Louterman, amministratore

* Lingua processuale: l'inglese.

considerando le osservazioni presentate:

— per la Livestock Sales Transport Ltd. e P. M. Johnson Esq., attori nella causa principale, dal sig. Holme, assistito dal sig. Isaacs, nella fase scritta e dallo stesso sig. Isaacs nella fase orale;

— per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dal sig. McHenry, assistito dal sig. Barling, nella fase scritta e dallo stesso sig. Barling nella fase orale;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Lawrence nella fase scritta e nella fase orale;

vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale del 3 giugno 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, all'udienza del 21 ottobre 1987,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 22 maggio 1986, pervenuta alla Corte il 4 luglio successivo, la High Court of Justice of England and Wales, ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sulla validità del regolamento n. 3451/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, (GU L 328, pag. 23) e del regolamento n. 9/86 della Commissione, del 3 gennaio 1986 (GU L 2, pag. 14), che modificano entrambi il regolamento n. 1633/84 della Commissione, il quale stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini.

2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una lite fra la Livestock Sales Transport Ltd. (in prosieguo: « LST ») e la P. M. Johnson & Son (in prosieguo: « Johnson ») da un lato, l'Intervention Board for Agricultural Produce (in prosieguo: « IBAP »), dall'altro.

3 La LST è un'impresa del Kent, la cui attività consiste nell'esportare carne e bestiame dal Regno Unito. L'impresa produttrice delle carni ovine di cui è causa è la Johnson. L'IBAP è incaricato nel Regno Unito di riscuotere il « clawback » che gli esportatori devono sulle esportazioni di carne ovina.

4 Nel febbraio del 1986 la Johnson vendeva alla LST, per l'esportazione, talune carni ovine che non potevano fruire del premio variabile alla macellazione e tali carni venivano effettivamente esportate. Con fatture in data 12 marzo 1986, l'IBAP chiedeva alla LST di restituire una somma equivalente al premio variabile alla macellazione che esso riteneva fosse dovuto sulle partite esportate.

5 La LST, cui si è unita la Johnson, adiva la High Court of Justice, Queen's Bench Division, chiedendole di dichiarare che non le incombeva alcun obbligo di pagare il « clawback » per le partite esportate, dato che le norme comunitarie sulle quali si basava l'IBAP erano invalide. Le attrici nella causa principale deducono, in sostanza, che i regolamenti (CEE) nn. 3451/85 e 9/86 della Commissione

a) sono incompatibili con il divieto di discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del trattato CEE;

b) son incompatibili con la libera circolazione delle merci;

c) sono stati adottati dalla Commissione senza che questa ne avesse il potere a norma dell'art. 9, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, emendato;

d) non sono motivati, ad onta dell'art. 190 del trattato CEE.

6 Ritenendo che la lite sollevasse una questione di validità di disposizioni di diritto comunitario, la High Court of Justice ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione:

« Se il regolamento (CEE) n. 3451/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, e il regolamento (CEE) n. 9/86 della Commissione, del 3 gennaio 1986, che modificano il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile per la macellazione degli ovini, siano illegittimi nella parte in cui impongono il pagamento del " clawback " ai sensi dell'art. 9, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, su prodotti che non possono fruire del premio variabile alla macellazione ».

7 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte, si rinvia alla relazione d'udienza.

8 Per determinare la validità delle disposizioni contestate dei regolamenti nn. 3451/85 e 9/86, si deve accertare se esse siano state adottate nell'ambito dell'autorizzazione data alla Commissione dall'art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 183, pag. 1), emendato dal regolamento n. 871/84, del 31 marzo 1984 (GU L 90, pag. 35).

9 Come la Corte ha affermato nella sentenza odierna (Regno Unito/Commissione, 61/86, Racc. 1988, pag. 431), il succitato art. 9, n. 3, non può essere interpretato in modo da attribuire alla Commissione un potere discrezionale che le consenta d'imporre, all'uscita della regione 5 degli animali e prodotti per i quali non è stato effettuato il pagamento del premio variabile alla macellazione, la riscossione di un importo in relazione a detto premio. Dato che la riscossione di un importo all'esportazione in un altro Stato membro costituisce, in linea di principio, un ostacolo per la libera circolazione delle merci, il succitato art. 9, n. 3 assume, infatti, natura di deroga ai principi fondamentali di qualsiasi organizzazione comune di mercato, la quale rende necessaria un'interpretazione restrittiva.

10 La questione sollevata va, quindi, risolta nel senso che i regolamenti nn. 3451/85 e 9/86 sono invalidi nella parte in cui contemplano la riscossione, all'esportazione in un altro Stato membro, di un importo in relazione al premio variabile alla macellazione su animali e prodotti per i quali non può essere concesso detto premio.

Sulle spese

11 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla High Court of Justice d'Inghilterra e Galles, Londra, con ordinanza 22 maggio 1986, dichiara:

I regolamenti della Commissione n. 3451/85, del 6 dicembre 1985, e n. 9/86, del 3 gennaio 1986, che modificano il regolamento n. 1633/84 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini, sono invalidi nella parte in cui dispongono la riscossione, all'esportazione in un altro Stato membro, di un importo in relazione al premio variabile alla macellazione su animali e prodotti per i quali non può essere concesso detto premio.

Bosco Due Rodríiguez Iglesias

Koopmans Bahlmann Joliet Schockweiler

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 2 febbraio 1988.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart